



DELIBERA N. 40

17 gennaio 2024

Oggetto

Qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 della Società Risorse per Roma S.p.a.

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023.

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 gennaio 2024

DELIBERA

Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza.

Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

Visto

l'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Vista

la richiesta acquisita al protocollo dell'Autorità con il n. 114878 del 22 dicembre 2023, con cui l'Amministratore Unico della Risorse per Roma S.p.a., società *in house* totalmente partecipata da Roma Capitale, ha richiesto l'iscrizione con riserva della società medesima ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 per la progettazione e l'affidamento dei lavori, dichiarando di avere già conseguito qualificazione (livello SF2) per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture, e di non avere invece conseguito il punteggio utile per ottenere la qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori a causa del mancato possesso del numero minimo di gare svolte nel quinquennio di riferimento.



Considerato

che il mancato conseguimento del punteggio utile alla qualificazione discende dalla circostanza che fino a oggi, nonostante lo Statuto lo consenta, Risorse per Roma S.p.a. non è mai stata incaricata da Roma Capitale di porre in essere interventi di realizzazione di opere o lavori pubblici.

Considerato

che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 184 del 27/11/2023 sono state approvate modifiche statutarie con conseguente ampliamento dell'oggetto sociale ed estensione dei servizi e delle attività da affidare a Risorse per Roma.

Considerato

che con nota del 28/11/2023 l'Amministrazione ha inoltre manifestato la necessità di ampliare ulteriormente i servizi e le attività da svolgersi a cura della società Risorse per Roma, *"con particolare riferimento alla progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere aventi rilevanza strategica per l'Amministrazione Capitolina, nel più ampio quadro delle strategie pluriennali definite da Roma Capitale per lo sviluppo economico e sociale del territorio"*, rappresentando il carattere di urgenza della richiesta *"attesa la necessità di assicurare la corretta pianificazione e programmazione dei servizi richiamati"*.

Rilevato

il mutato quadro delle esigenze di Roma Capitale e la volontà dell'Ente di avvalersi dei servizi offerti dalla Società Risorse per Roma S.p.a. anche nell'ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione di lavori pubblici e attuazione di interventi edilizi.

Rilevata

la programmazione dei lavori predisposta dalla Società Risorse per Roma volti a soddisfare le istanze della Committenza.



Rilevata

la strumentalità delle procedure già programmate e di quelle da programmare alla progettazione, affidamento ed esecuzione di opere aventi rilevanza strategica per l'Amministrazione Capitolina nel più ampio quadro delle strategie pluriennali definite da Roma Capitale per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ritenuto

che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva proprio al fine di consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

Rilevato

che la società Risorse per Roma S.p.a. risulta iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti e che risultando già in possesso della qualificazione per servizi e forniture ha formulato istanza di iscrizione con riserva per i soli lavori.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva per lavori della Società Risorse per Roma S.p.a. (C.F. 04906911005) all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate per la durata di un anno con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.

Alla scadenza di tale periodo la iscrizione con riserva per lavori cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate la Risorse per Roma S.p.a. dovrà presentare apposita domanda di iscrizione con riserva per lavori ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 gennaio 2024

Il Segretario verbalizzante

Valentina Angelucci